

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} N. **17-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **MAZZONI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CICCHITTO

per il reato di diffamazione aggravata (articoli 595 commi 1, 2 e 3 del codice penale)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI ROMA
(sezione GIP)

Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione pervenuta in data 12 settembre 2005 dal GIP del tribunale di Roma Barbara Callari, la quale, con ordinanza in data 8 agosto 2005, ha sospeso il procedimento penale n. 12591/05 nei confronti di Fabrizio Cicchitto, deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia.

Quest'ultimo, nell'ambito del procedimento ha eccepito l'applicabilità della regola dell'insindacabilità parlamentare ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma il giudice non ha accolto l'eccezione e pertanto ha trasmesso gli atti alla Camera.

La querela che dà origine al procedimento è stata sporta dalla dottoressa Mariaclementina Forleo, magistrato addetto alle funzioni di giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. Come ampiamente noto, la dottoressa Forleo si è resa evidente alle cronache nazionali per avere in data 24 gennaio 2005 emanato una sentenza nella quale — all'esito del giudizio abbreviato celebrato a carico di cinque imputati accusati della violazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), di ricettazione e di associazione con finalità di terrorismo — ha ritenuto di non ravvisare la sussistenza di quest'ultimo reato.

Secondo quanto si è appreso dalle notizie di stampa, i motivi che hanno portato la dottoressa Forleo ad escludere nei confronti di alcuni degli imputati l'ipotesi di associazione con finalità di terrorismo stavano nell'aver costei distinto la nozione di «terrorismo» da quella di «resistenza» o di «guerriglia» e di aver ritenuto sussistere unicamente la seconda e la terza nel caso di specie.

L'on. Cicchitto è intervenuto a commento della pronuncia con una dichiara-

zione all'ANSA il 25 gennaio 2005, ripresa poi dal *Secolo d'Italia* il giorno dopo.

Per come risulta dal capo d'imputazione, l'on. Cicchitto ha tra l'altro affermato che: «*la sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta al terrorismo, dà prospettive di impunità a quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per fare proselitismo ... una sentenza così aberrante ... determinata da una forte motivazione politica fondata sulla solidarietà con la resistenza irachena, tipica dei gruppi politici più estremi che evidentemente hanno trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura, ... è legittimo porsi l'interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dott.ssa Forleo nei confronti della lotta al terrorismo*».

In data 28 giugno 2005 la difesa dell'on. Cicchitto ha eccepito l'insindacabilità e in data 15 luglio 2005 il pubblico ministero ha fatto pervenire il suo parere negativo.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 5 e 19 ottobre 2005, ascoltando anche l'on. Cicchitto, il quale, rispetto alla vicenda che ha dato origine al procedimento, ha ritenuto che con la querela sporta la dottoressa Forleo metta in discussione il diritto di libera espressione non tanto di un parlamentare quanto quella di un cittadino, ciò che gli sembra davvero paradossale. Non ha inteso tediare ulteriormente la Giunta e, autorizzato dal Presidente, ha depositato ampia documentazione attestante un retroterra di continuità parlamentare atto a dimostrare la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni che gli vengono contestate e l'esercizio del suo mandato. In particolare ha fatto riferimento a un'interrogazione a risposta immediata depositata dall'onorevole Paniz stesa su

indicazione del comitato direttivo del gruppo di Forza Italia di cui egli fa parte; e un'interrogazione da lui medesimo sottoscritta.

La maggioranza della Giunta ha ritenuto che tutta la vicenda possa essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Giova innanzitutto ricordare che a partire dall' 11 settembre 2001 il tema del terrorismo internazionale è prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i paesi e nei relativi parlamenti. Ciò è evidente non soltanto dalle varie iniziative di solidarietà con gli Stati Uniti avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati delle « Torri gemelle » e del Pentagono, ma anche per esempio dai passaggi parlamentari relativi all'attacco all'Iraq, all'attentato di Madrid, alla vicenda del rapimento di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Calipari e poi degli attentati di Londra del luglio 2005. Al proposito, va ricordato che in data 8 marzo 2005, parlando nell'Assemblea della Camera dei deputati Fabrizio Cicchitto ha sostenuto in particolare che *« rivendic[ava] anche al Governo di questo Paese di aver messo in campo, nella lotta al terrorismo interno e a quello internazionale, due servizi informativi, il Sisd e il Sismi, caratterizzati dal massimo di lealtà repubblicana, di efficienza, di trasparenza e capacità operativa »*. In data 12 luglio 2005 lo stesso on. Cicchitto si è associato al cordoglio, espresso al popolo e al governo britannico dal Parlamento italiano per gli attentati di Londra, a nome del gruppo Forza Italia. In precedenza il deputato Cicchitto era intervenuto l'8 gennaio 2004 nel corso di un dibattito presso

la I Commissione permanente su comunicazioni del Governo a seguito dell'attentato a Romano Prodi, allora presidente della Commissione europea.

Con specifico riferimento alla vicenda della sentenza della dottoressa Forleo occorre tener presente che, in data 26 gennaio 2005, il gruppo di Forza Italia ha presentato — come accennato — per il *Question time* un'interrogazione rivolta al ministro della giustizia nella cui premessa si esprimevano critiche alla pronuncia. Formalmente l'interrogazione è stata sottoscritta dall'on. Maurizio Paniz, ma alla sua stesura collaborò tutto il direttivo del gruppo di cui l'on. Cicchitto fa parte. Del resto, com'è noto, per il *Question time* è consentita una sola interrogazione per gruppo.

Il medesimo on. Cicchitto poi, in data 7 marzo 2005, con l'interrogazione a risposta scritta n. 13312 ha chiesto l'inizio di un procedimento disciplinare a carico della stessa Forleo atteso che il tribunale di Brescia, ritenutosi competente per territorio sulla medesima vicenda dei cittadini extracomunitari accusati di associazione con finalità di terrorismo, aveva poi ritenuto sussistente tale reato. Il nesso funzionale tra le dichiarazioni oggi oggetto di querela e il mandato elettivo appare dunque chiaramente presente.

Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Erminia MAZZONI, *relatore*.